



COMUNE DI STATTE

(Provincia di Taranto)

Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico

Schema di Convenzione

**CONVENZIONE EX ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017
PER IL SUPPORTO ALL'ENTE NELLA GESTIONE E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLO SPORT DA SVOLGERSI ALL'INTERNO
DELLO STADIO COMUNALE**

L'anno duemilaventiquattro addì del mese di alle ore, nel Comune di Statte

TRA

Il **Comune di Statte**, rappresentato dal Responsabile Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico, Arch. Roberto D'Elia, domiciliato per la carica presso il Comune di Statte - C.F. DLERRT80R20L049I – il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune suddetto, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 29/04/2022, che ha approvato la presente convenzione, di seguito chiamato Comune di Statte o Parte;

E

l'Organizzazione _____ avente sede legale in _____, C.F. _____ P.IVA _____, nella persona del Legale Rappresentante Sig. _____ C.F. _____, in prosieguo chiamata Associazione, o Parte,

si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso

che il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

che la Regione Puglia con le LL.RR. n. 266/1991 e n. 11/1994, "riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale";

che il Comune di Statte e l'Associazione hanno stabilito di porre in atto una serie di attività di utilità sociale a favore della comunità rese;

Tutto ciò premesso, tra le Parti, si conviene e si stipula quanto segue



COMUNE DI STATTE

(Provincia di Taranto)

Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Amministrazione Comunale intende garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza:

Supporto all'Ente nella gestione e nell'organizzazione delle attività volte alla valorizzazione e promozione dello sport da svolgersi all'interno dello stadio comunale.

Il suddetto servizio di interesse generale viene affidato con la finalità di garantire la massima fruibilità dello stadio comunale da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.

Art. 2 – Impegni dell'Associazione

Per la prestazione delle attività convenzionate, l'Associazione mette a disposizione un congruo numero di volontari. L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, tutti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste per lo svolgimento delle attività e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

A tal fine l'Associazione è responsabile del comportamento dei propri associati e si impegna a garantire la massima continuità di presenza degli stessi operatori.

L'Associazione ha l'onere di comunicare al Comune di Statte, nella persona del Responsabile del procedimento, l'elenco dei nominativi adibiti al servizio, con l'obbligo di aggiornare l'elenco qualora si verificano variazioni circa gli addetti.

L'attivazione dei volontari potrà avvenire solo dopo la nulla osta del Responsabile del procedimento.

Nel Rispetto delle finalità del volontariato, il Settore Lavori Pubblici - Patrimonio del Comune di Statte e l'Associazione coordinerà i volontari con il proprio personale, tenendo conto che l'attività volontariato è complementare e non sostitutiva alle normali attività degli Enti istituzionalmente preposti ai servizi pubblici.

Art. 3 – Modalità operative - Vigilanza

L'Associazione, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a fornire le seguenti attività presso lo Stadio Comunale:

1. Garantire l'apertura e la chiusura della struttura sportiva in base ad un calendario contenente giorni ed orari stilato dall'ente, determinato dalle convenzioni sottoscritte dalle associazioni che fruiscono del bene, pari a 7 giorni la settimana per almeno 57 ore settimanali;
2. Garantire l'accensione e lo spegnimento di tutti gli impianti esistenti all'interno della struttura ed utilizzati durante l'attività sportiva;
3. Verificare che l'accesso alla struttura, negli orari di apertura, sia riservata esclusivamente agli autorizzati;
4. 5. Garantire la tempestiva comunicazione dei danni arrecati alla struttura nel corso della propria permanenza all'interno della stessa;
6. Assicurare presso la struttura la custodia e la funzionalità di dispositivi salvavita e di primo soccorso previsti dalla normativa vigente, nonché l'allestimento del locale infermeria già dotato di defibrillatore e di tutta la relativa attrezzatura e dispositivi richiesti dalle leggi vigenti e dai regolamenti per lo svolgimento delle attività sportive..

L'Associazione si impegna affinché le suddette attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune di Statte delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Il Comune di Statte è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.



COMUNE DI STATTE

(Provincia di Taranto)

Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico

I responsabili della gestione, individuati dall'Associazione, vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici.

Art. 4 – Operatori volontari dell'Associazione

L'Associazione si impegna per lo svolgimento delle attività di cui sopra ad effettuarle in collaborazione con il Comune di Statte avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà dei propri soci volontari aderenti.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche.

L'Associazione esonera espressamente il Comune di Statte da ogni responsabilità civile o penale per danni alle persone od a cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione

Art. 5 – Impegni del Comune di Statte

Il Comune di Statte si impegna a mettere a disposizione la Struttura sportiva Stadio Comunale nelle condizioni esistenti e presa d'atto dell'Associazione a seguito di sopralluogo.

Art. 6 – Rimborsi spesa

All'organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale verrà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 56 comma 2 D.Lgs. 117/2017) per l'esecuzione delle attività previste, nella misura del 50% della spesa sostenuta, come prescritto all'art. 15 comma 7 del *Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e benefici economici a Enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 e di disciplina della Associazioni di Volontariato* approvato con Del. CC 24/02 e ss.mm.ii..

I rimborsi possono avere ad oggetto solo costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Le spese rimborsabili sono:

- a) carburante, manutenzione e revisione di automezzi e attrezzature, oneri relativi all'assicurazione obbligatoria e prescritta;
- b) spese assicurative per i volontari e per loro formazione/addestramento;
- c) spese documentate sostenute dai volontari;
- d) materiali;
- e) spese telefoniche, fax, postali, canoni vari, pulizia dei luoghi;
- f) quota parte delle spese generali di funzionamento esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento delle attività convenzionate.

Il budget massimo complessivo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale per il rimborso spese per l'espletamento delle attività è di € 21.000,00 onnicomprensivi, pari a € 875,00 (IVA inclusa) mensili.

Tali importi concedibili si riferiscono a spese rendicontate pari ad € 42.000,00 onnicomprensivi, pari ad € 1.750,00 (IVA inclusa) mensili.



COMUNE DI STATTE

(Provincia di Taranto)

Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico

Le somme spettanti a titolo di rimborso saranno corrisposte, previa presentazione di documentazione contabile (fatture, note di spesa, bonifici bancari...), con dettaglio delle voci di spesa, dalle quali si evinca che siano state sostenute per le attività oggetto della convenzione e la mensilità di riferimento della spesa.

Il rendiconto delle spese, da redigere con cadenza mensile a firma del Presidente dell'Associazione, dovrà essere presentato al Settore entro la fine della mensilità successiva a quella di rendicontazione.

La liquidazione dei rimborsi rendicontati sarà effettuata semestralmente, entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione giustificativa.

In caso di interruzione delle attività, entro 15 giorni, il Concessionario è tenuto a trasmettere la documentazione attestante le spese sostenute sino alla data di interruzione, ai fini della liquidazione.

Il Comune di Statte si impegna a rimborsare all'Associazione tali spese su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Associazione con cadenza mensile.

Art. 7 – Mutamenti cariche sociali

In caso di rinnovo cariche sociali, intervenute durante il rapporto, l'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune di Statte, il nominativo del nuovo legale rappresentante il quale deve espressamente assumere tutti gli obblighi indicati nel presente atto.

Art. 8 – Relazione di Servizio

Ai fini della verifica delle prestazioni e del controllo di qualità del servizio reso, annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, l'Associazione presenta agli enti di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 9 – Durata - Rinnovo - Risoluzione - Recesso

La presente convenzione ha validità di anni 2 (due) dalla data di sottoscrizione. L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

Il Comune di Statte può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione scritta da trasmettere almeno quindici giorni prima, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Inoltre, qualora l'Ente individui altre forme di gestione/organizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, può recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta da trasmettere almeno quindici giorni prima. In questo caso, nessun'altra prestazione dovrà essere eseguita dall'Associazione, salvo concludere quella eventualmente in corso al momento della ricezione della comunicazione del recesso. In tale evenienza l'Associazione non è tenuta ad alcun indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per le attività fino a quel momento eseguite.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione da trasmettere almeno 60 giorni prima, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Tenuto conto che questo Ente risulta tra i Comuni aderenti ai "Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026", il Comune si riserva la facoltà di interrompere la Concessione, senza che il concessionario possano vantare alcuna pretesa, in quanto, nel corso della stessa, potrebbero essere effettuati lavori di migioria, tali da impedire l'utilizzo dell'impianto.

Art. 10 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'applicazione della presente convenzione, qualora non potessero essere composte amichevolmente tra le parti, verranno deferite al giudizio competente del tribunale di Taranto.



COMUNE DI STATTE

(Provincia di Taranto)

Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico

Art. 11 – Trattamento dati

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le PARTI consentono esplicitamente e reciprocamente l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.

Ciascuna PARTE consente espressamente all'altra PARTE di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Le PARTI prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 12 – Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto il Comune di Statte elegge domicilio presso la propria sede c/o palazzo Municipale, Via S. Francesco n. 5, 74010 (TA) e l'Associazione elegge domicilio presso la propria sede in _____.

Art. 13 – Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile di Settore
